

Bruxelles, 20 novembre 2025
(OR. en)

15711/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0369 (NLE)**

**ECOFIN 1562
UEM 565
FIN 1412
ECB
EIB**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 novembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2025) 716 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 716 final.

All.: COM(2025) 716 final



Bruxelles, 19.11.2025
COM(2025) 716 final

2025/0369 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria**

{SWD(2025) 373 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Austria il 30 aprile 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha approvato tale valutazione mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 9 novembre 2023³ e dell'8 luglio 2025⁴.
- (2) Il 4 novembre 2025 l'Austria ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. Su questi presupposti, l'Austria ha presentato un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Austria a causa di circostanze oggettive riguardano 34 misure.
- (4) L'Austria ha spiegato che due misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa della domanda inferiore alle aspettative. Si tratta della misura 1.A.3 (Lotta alla povertà energetica) e della misura 2.D.3 (Investimenti verdi nelle imprese). Su questi

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 10159/21 INIT, ST 10159/21 COR 1; ST 10159/21 ADD 1.

³ ST 14472/23 INIT; ST 14472/23 ADD 1.

⁴ ST 10502/25 INIT; ST 10502/25 ADD 1.

presupposti l'Austria ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) L'Austria ha spiegato che quattro misure sono ormai in parte irrealizzabili a causa delle mutate condizioni di mercato e dei problemi legati alla catena di approvvigionamento che causano ritardi nell'attuazione. Si tratta della misura 1.B.3 (Autobus a zero emissioni), della misura 1.D.1 (Legge sull'espansione delle energie rinnovabili), della misura 3.A.3 (Istituto austriaco di medicina della precisione) e della misura 3.D.2 (IPCEI idrogeno). Su questi presupposti l'Austria ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) L'Austria ha spiegato che quattro misure non sono più realizzabili entro il termine originario a causa di difficoltà tecniche. Si tratta della misura 1.B.5 (Costruzione di nuove ferrovie), della misura 1.C.2 (Fondo per la biodiversità), della misura 1.C.4 (Adeguamento degli impianti di cernita esistenti e costruzione di nuovi impianti di cernita) e della misura 4.D.1 (Revisione della spesa incentrata sulla trasformazione verde e digitale). Su questi presupposti l'Austria ha chiesto di modificare tali misure per prorogarne la scadenza stabilita. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) L'Austria ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della misura 2.A.2 (Ampia disponibilità di reti di accesso con capacità Gigabit e creazione di nuove connessioni Gigabit simmetriche) e della misura 3.C.3 (Espansione dell'istruzione elementare). Su questi presupposti l'Austria ha chiesto di modificare le suddette misure. Poiché tali circostanze giustificano una modifica delle misure, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (8) L'Austria ha spiegato che 22 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure: 1.B.1 (Piano generale per la mobilità 2030), 1.B.4 (Veicoli commerciali a emissioni zero), 1.C.1 (Quadro giuridico per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi per bevande e la fornitura al dettaglio di contenitori per bevande riutilizzabili), 1.C.3 (Investimenti in sistemi di distribuzione inversa, impianti di lavaggio e riempimento e attrezzature di imballaggio), 1.C.5 (Promozione della riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (bonus di riparazione)), 1.D.2 (Trasformare l'economia verso la neutralità climatica), 2.B.1 (Accesso equo e paritario degli alunni alle competenze digitali di base), 2.B.2 (Fornitura di dispositivi digitali per gli utenti finali alle scuole), 3.A.1 (Strategia di ricerca, innovazione e tecnologia 2030 (strategia RTI 2030)), 3.A.2 (Quantum Austria — Promozione delle scienze quantistiche), 3.A.4 (Infrastrutture di ricerca (digitali)), 3.C.1 (Aumento dell'accesso all'istruzione), 4.A.1 (Miglioramento dell'assistenza sanitaria di base), 4.A.2 (Finanziamento di progetti di assistenza sanitaria di base), 4.A.3 (Sviluppo della piattaforma elettronica per il passaporto "genitore-figlio"), 4.B.3 (Investimenti in centri urbani rispettosi del clima), 4.C.3 (Ristrutturazione di Volkskundemuseum Wien e Prater Ateliers), 4.C.4 (Digitalizzazione del patrimonio culturale), 4.C.5 (Fondo di investimento per le imprese culturali rispettose del clima), 5.A.2 (L'idrogeno come tecnologia chiave per la neutralità climatica), 5.B.1 (Impianti fotovoltaici) e 5.B.2 (Finanziare veicoli commerciali a zero emissioni). Su questi presupposti

l'Austria ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (9) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Austria.

Valutazione della Commissione

- (10) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (11) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Austria non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, per quanto riguarda la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 53,0 % della dotazione totale del PRR modificato e al 100 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (13) Il PRR modificato continua a sostenere la decarbonizzazione dell'economia austriaca. La percentuale della dotazione finanziaria che contribuisce alla transizione verde, compresa la biodiversità, è stata ridotta di 2,7 punti percentuali a causa della diminuzione della dotazione per quattro misure: 1.A.3 (Lotta alla povertà energetica), 1.B.3 (Autobus a zero emissioni), 2.D.3 (Investimenti verdi nelle imprese) e 3.D.2 (IPCEI idrogeno). Il PRR modificato supera ancora in modo significativo l'obbligo di marcatura verde del 37 % e continua a contribuire in misura sostanziale alla transizione verde.

Contributo alla transizione digitale

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 35,4 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del suddetto regolamento.
- (15) Il PRR modificato continua a sostenere la transizione digitale. La percentuale della dotazione finanziaria che contribuisce alla transizione digitale è stata ridotta di 0,3 punti percentuali a causa della soppressione della componente digitale dalla misura 3.A.3 (Istituto austriaco di medicina della precisione). Pur tenendo conto di tale riduzione, il PRR modificato supera ancora in modo significativo l'obbligo di

marcatura digitale del 20 % e continua a contribuire in misura sostanziale alla transizione digitale.

Costi

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (17) Sulla base delle informazioni fornite, la valutazione delle misure esistenti la cui modifica ha comportato una revisione delle stime dei costi dimostra che i costi rivisti sono ragionevoli e plausibili. In alcuni casi la metodologia e i calcoli utilizzati per ricavare le stime dei costi nel piano impediscono di ottenere un rating A per questo criterio di valutazione. Infine, l'importo dei costi totali stimati del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Valutazione positiva

- (18) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (19) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Austria ammontano a 4 073 468 950 EUR. Poiché l'importo del costo totale stimato del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Austria, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Austria dovrebbe essere pari a 3 961 157 550 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Austria rimane pertanto invariato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 *Approvazione della valutazione del PRR*

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Austria, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

⁵ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

Articolo 2
Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria è così modificata:

l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Austria è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3
Destinatario

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente